

## Stormfront. Il successo del più grande sito di diffusione d'odio razzista al mondo

*Paola Andrisani*

*Stormfront* nasce negli Stati Uniti, nel 1990, come bacheca online della campagna nazionalista di David Duke, candidato senatore per la Louisiana<sup>1</sup>. Il nome “*Stormfront*” viene scelto per le sue connotazioni di “fronte politico o militare” (come gli *stormtrooper* nazisti tedeschi) e in analogia con i fronti meteorologici che invocano l’idea di una tempesta tumultuosa che termina con “*la pulizia*”. *Stormfront.org* (che si autodefinisce “The white nationalism community”) viene, poi, fondato ufficialmente nel 1995 e messo online su di un provider texano da Don Black, noto per essere stato leader del Ku Kux Klan e membro del National Socialist White People’s Party. Nel 2002, gli utenti registrati al sito erano 5.000, per arrivare a 52.000 nel giugno 2005; nel dicembre 2008, per effetto delle reazioni all’elezione di Barack Obama, primo presidente afroamericano, gli utenti arrivano a 133.000. Dieci anni dopo, al 31 dicembre 2018, gli utenti registrati sono 338.000<sup>2</sup>, con il potere di raggiungere ancora altre persone negli Stati Uniti. E non solo. *Stormfront.org* sbarca anche in Italia con una sezione del forum in italiano. Nell’agosto 2017, il sito viene oscurato dal suo stesso provider, Network Solutions<sup>3</sup>, a seguito di un’azione legale condotta dal Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law<sup>4</sup>. All’inizio dello stesso mese, la stessa sorte tocca l’altro sito dei suprematisti bianchi, il noto *The Daily Stormer*<sup>5</sup>. Ma *Stormfront.org* torna online già il 29 settembre 2017. Così come l’altro sito.

Nell’aprile 2018, il fondatore di *Stormfront* annuncia che il forum sta temporanea-

1 Noi ne avevamo parlato nel nostro terzo libro bianco. A tale proposito, si veda: P. Andrisani, “Il perverso intreccio tra odio virtuale e odio “virale””, in Lunaria (a cura di), *Cronache di ordinario razzismo. Terzo libro bianco sul razzismo in Italia*, 2014, pp. 115-122.

2 Secondo uno studio condotto nel 2014 dall’Intelligence Report del Southern Poverty Law Center (SPLC), numerosi utenti registrati di *Stormfront* si sono resi responsabili di alcuni dei più terribili crimini d’odio e omicidi di massa da quando il sito è stato aperto. Nei cinque anni precedenti il 2014, i membri di *Stormfront* hanno ucciso circa 100 persone. Di queste, ben 77 sono state massacrate dall’utente di *Stormfront*, Anders Behring Breivik, terrorista norvegese tristemente noto per la strage in Norvegia nel 2011. A tale proposito si veda: <https://www.splcenter.org/20140331/white-homicide-worldwide>.

3 Si veda qui: <https://eu.knoxnews.com/story/news/2017/08/26/white-supremacist-forum-site-stormfront-seized-domain-hosts/604902001/>.

4 Si veda qui: <https://lawyerscommittee.org/lawyers-committee-civil-rights-law-takes-action-leading-shut-stormfront-com/>.

5 Si veda qui: <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/charlottesville-neo-nazi-websites-shut-down-daily-stormer-online-hosting-white-supremacist-godaddy-a7893796.html>.

mente limitando l'accesso ai "membri sostenitori" (utenti che donano almeno cinque dollari al mese, ndr) e che archiverà e chiuderà il server principale a causa di una "crisi finanziaria". Eppure, con vari *escamotages*, il sito è ancora lì visibile e frequentato (ci sono dei *threads* attualissimi, ndr) a tutt'oggi, tanto negli USA che in Italia<sup>6</sup>.

### L'inizio delle indagini in Italia

Nell'ottobre del 2011, la Questura di Roma, in collaborazione con la Digos e il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, avvia un'indagine sulla sezione italiana del sito ("Italian Patriots and Nationalists", un gruppo di giovani sostenitori di ideologie riconducibili all'estrema destra nazionalsocialista).

L'indagine conduce, dopo circa un anno, nel novembre 2012, all'arresto dell'amministratore, ideologo e promotore della sezione italiana del sito, di due moderatori del forum e di un utente dello stesso. Uno degli arrestati avrebbe avuto rapporti con Forza Nuova<sup>7</sup>.

L'indagine, afferma la Questura di Roma in una nota, ha permesso di *"acquisire concreti elementi di prova a carico di 21 cittadini italiani, sottoposti a indagine in ordine ai delitti previsti dalla legge 13 ottobre 1975 n. 654, per essersi associati, accomunati da una vocazione ideologica di estrema destra nazionalsocialista, allo scopo di commettere più delitti di diffusione on line e tramite volantaggio di ideologie fondate sulla superiorità della razza bianca, sull'odio razziale ed etnico, e di incitamento a commettere atti di discriminazione e di violenza per motivi razziali ed etnici"*<sup>8</sup>. Secondo il Questore di Roma, gli arrestati *"erano in una fase di programmazione e avrebbero verosimilmente attaccato campi rom o altri obiettivi di interesse per persone con questa ideologia o mentalità"*. Un'affermazione pesante e al contempo inquietante.

Il forum era noto già da tempo agli inquirenti, sia in relazione alle molte segnalazioni pervenute da associazioni, enti e privati cittadini, sia per denunce specifiche sporte da cittadini colpiti da attacchi personali, soprattutto persone appartenenti al mondo della cultura, della politica, dell'informazione e della televisione.

Nel corso delle indagini preliminari, il giudice inibisce la possibilità per gli utenti

6 Questi siti hanno la capacità di cambiare provider con estrema rapidità: fino al punto di utilizzare il cosiddetto "dark web" o "deep web", ovvero quella porzione di Internet a cui è possibile accedere solo usando TOR, The Onion Router, un network che consente la navigazione su questa particolare area del web. La funzione principale di TOR è, infatti, di consentire agli utenti l'accesso alle pagine con dominio ".onion", mantenendo intatta la propria privacy: la navigazione è infatti completamente criptata. Si legga a tale proposito qui: [https://www.vice.com/en\\_us/article/gymdj/neo-nazi-site-the-daily-stormer-moves-to-the-darkweb-but-promises-a-comeback](https://www.vice.com/en_us/article/gymdj/neo-nazi-site-the-daily-stormer-moves-to-the-darkweb-but-promises-a-comeback).

7 Si tratta di Mirko Viola, 42 anni di Cantù, appartenente al movimento Forza Nuova Lario. Si legga qui: <http://www.quicomo.it/cronaca/comasco-arrestati-stormfront.html>.

8 Si veda qui: [http://www1.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Razzismo-incitamento-a-violenza-sul-web-arresti-e-perquisizioni-in-tutta-Italia\\_313899478429.html](http://www1.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Razzismo-incitamento-a-violenza-sul-web-arresti-e-perquisizioni-in-tutta-Italia_313899478429.html).

italiani, di prendere visione dei contenuti di odio, immessi nel web, mediante l’emanazione di un decreto di sequestro preventivo<sup>9</sup> avente ad oggetto la sezione italiana del forum *Stormfront* nella sua interezza. Tale tipo di provvedimento viene giustificato dalla necessità di evitare che, nelle more del procedimento, il sito continui ad essere accessibile da parte degli utenti. Ciò in ragione del fatto che la concreta possibilità per tali utenti di visualizzare i contenuti di odio incriminati, “*determinerebbe, di fatto, la protrazione dell’attività penalmente rilevante di propaganda razzista e xenofoba e di incitamento all’odio ed alla violenza*”<sup>10</sup>. Inoltre, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, gli imputati sono stati “*sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere, ai sensi dell’art. 285 c.p.p., in ragione dei contenuti penalmente rilevanti immessi nella rete (il cosiddetto fumus commissi delicti<sup>11</sup>) e del concreto pericolo che in mancanza dell’adozione di tale misura, l’attività criminosa continuasse ad essere svolta (il cosiddetto periculum in mora)*”<sup>12</sup>.

Nel giudizio si sono costituiti parte civile i giornalisti Marco Pasqua e Roberto Saviano, l’allora direttore dell’UNAR, Massimiliano Monnanni, il Presidente della Comunità ebraica di Roma Riccardo Pacifici, tre giudici di un collegio del tribunale di Palermo, il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

### La prima sentenza

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 884/2013<sup>13</sup>, riconosce in *Stormfront* una sorta di associazione a delinquere costituitasi tramite il web. La sentenza è interessante perché si sofferma proprio sulle modalità mediante le quali gli imputati sono passati

9 Ai sensi dell’art. 321, Codice di Procedura Penale, Libro Quarto – Misure cautelari, comma 1: “*Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari*”.

10 Come si legge nel “Provvedimento di sequestro preventivo e inibitorio agli Access Provider” emesso dal GIP, Dott. Aprile, in data 13 novembre 2012, nel procedimento n. 1373/12 RG. Tutti gli atti sono reperibili in: *Processo Stormfront. Atti del processo*, edito da MDA.

11 Ovvero la “parvenza della commissione di un delitto”, che indica la sussistenza di indizi di colpevolezza a carico di un soggetto determinato. Il *fumus commissi delicti* costituisce uno dei presupposti necessari per l’applicazione di misure cautelari personali.

12 Sempre nel “Provvedimento di sequestro preventivo e inibitoria agli Access Provider” emesso dal GIP, Dott. Aprile, cit.

13 Sentenza n. 884/2013 (art. 438 c.p.p.) dell’8 aprile 2013 e depositata il 5 giugno 2013. Ben 61 pagine che riconoscono per la prima volta l’associazione a delinquere nei confronti di un gruppo che agisce online. Una sentenza che dimostra come l’istigazione all’odio razzista sia perseguibile anche quando ci si nasconde dietro ad un nickname, e che il diritto di manifestare il proprio pensiero non deve essere confuso con il diritto di incitare all’odio. La sentenza in versione integrale è disponibile qui: [http://www.osservatorioantisemitismo.it/wp-content/uploads/2013/11/Sentenza-884.13-dell8.04.2013-1\\_stormfront.pdf](http://www.osservatorioantisemitismo.it/wp-content/uploads/2013/11/Sentenza-884.13-dell8.04.2013-1_stormfront.pdf).

dalla realizzazione di una semplice attività propagandistica, a quella più grave di istigazione a delinquere, fino ad arrivare a gettare le basi strutturali di una vera e propria associazione criminale.

Infatti, dietro l'impiego di pseudonimi volti a celare la loro vera identità, costoro hanno immesso all'interno del sito web messaggi, volantini, immagini e registrazioni audiovisive "inerenti a tematiche identitarie". A questa forma di propaganda affidata alla rete, si è affiancata anche la promozione di contenuti di stampo razzista e xenofobo anche al di fuori dello spazio virtuale, mediante le più classiche tecniche del volantaggio. Queste attività hanno assunto sicuramente rilevanza penale, dal momento che si pongono in contrasto con la lettera a) dell'art. 1 della cosiddetta Legge Mancino, volta a sanzionare la propaganda di idee discriminatorie in qualsiasi modo realizzata.

Tale attività discriminatoria portata avanti dagli imputati si è scoperta ancor più minacciosa nel momento in cui si è rilevata la redazione di una sorta di "lista di proscrizione", denominata "*Lista delinquenti italiani?*" (nella quale comparivano i nominativi di persone adoperatesi per prestare soccorso ai migranti, fosse anche per professione) e di un documento, sempre dello stesso tenore, intitolato "*Lista Comunità ebraiche in Italia, Negozi, Ristoranti, Scuole?*", in cui era riportato un elenco dettagliato relativo ai luoghi di ritrovo di tale comunità<sup>14</sup>.

Il Tribunale fa rilevare che, se da un lato, "*un mero elenco non costituisce esplicita espressione di un'idea fondata sull'odio razziale?*", è tuttavia intuibile "*il rischio che tali informazioni, per di più fornite su un sito web di chiara impronta nazionalsocialista, potessero essere volte, invece, anche ad agevolare la commissione di azioni dimostrative o di vere e proprie spedizioni punitive, come si potrebbe desumere dagli inviti rivolti ai frequentatori del sito di agire secondo coscienza razziale?*".

La volontà di passare dalle parole ai fatti per non essere etichettati come "mitilanti da tastiera" è resa ancora più evidente a seguito della pubblicazione sul sito del romanzo intitolato *I diari di Turner*, considerato uno dei testi fondamentali dei suprematisti bianchi, nel quale, accanto alla narrazione del tutto immaginifica di attentati terroristici e razzisti, sono fornite informazioni su come realizzare un ordigno esplosivo.

Il rischio di *emulazione* che si nasconde nelle pagine di tale racconto è ben chiaro da parte degli imputati, i quali ne fanno oggetto di divulgazione<sup>15</sup> non solo per la

14 Per approfondire, si legga: <http://www.repubblica.it/cronaca/2011/01/12/news/ebrei-11117326/>, oppure <http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/16/odio-razziale-cantisemitismo-4-arresti-stormfront-orgversoloscuremento/416097/>.

15 La potenziale pericolosità della divulgazione delle istruzioni per la preparazione di un ordigno esplosivo è evidenziata da parte del Tribunale di Roma che non manca di ricordare come questo stesso testo fosse stato rinvenuto in possesso dell'autore dell'attentato di Oklahoma City avvenuto nel 1995 e costato la vita a decine di innocenti.

condivisione delle idee di cui il testo è portatore, ma anche proprio nella speranza di suscitare delle reazioni violente nei lettori<sup>16</sup>.

Si assiste, quindi, alla “*trasformazione del gruppo originariamente operante solo su Stormfront.org in un altro gruppo, più articolato sotto il profilo degli obbiettivi (che) ne accresce la pericolosità concreta perché tende a creare una struttura operativa volta, non soltanto alla propaganda di idee discriminatorie e fondate sull’odio razziale tramite internet, ma anche rivolta all’esterno per scopi molto più concreti*”<sup>17</sup>.

### **Il prosieguo dell’iter giudiziario. Dall’istigazione all’odio all’associazione criminale di fatto**

Si è pensato ingenuamente che l’oscuramento<sup>18</sup> e l’arresto di quattro persone sarebbero stati gli ultimi atti di questa storia. Tuttavia, è stata sottovalutata l’estrema facilità con cui è possibile aggirare i blocchi on-line, utilizzando *proxy* anonimi che si trovano in un paese terzo, dove *Stormfront Italia* non è bloccato. Il forum è ritornato presto online, funzionante ed utilizzato. Gli stessi utenti del forum spiegano la cosa, prendendosi gioco delle indagini e della legge.

Così scatta una nuova indagine (operazione *Stormfront II*<sup>19</sup>) che porta, nel novembre 2013, alla perquisizione di altre trentacinque persone e delle relative abitazioni, per identificare gli autori dei messaggi veicolanti odio “razziale” ed etnico, apparsi online nel periodo in cui il sito avrebbe dovuto essere inattivo in base all’ordine di oscuramento. Il Gup di Roma rinvia a giudizio venticinque persone, ritenute vicine al movimento di estrema destra *Stormfront*. Sono tutte accusate di “*odio razziale, minacce, violazione della legge Mancino*”. Ricomincia il processo che

16 Uno degli imputati, si legge nella sentenza, afferma che terminata l’opera di traduzione “ci sarà sicuramente gente che li leggerà (I diari di Turner, ndr) come un romanzo d’impatto e ci saranno altri che lo leggeranno in modo superficiale e pericoloso”, e che quindi potrebbero essere spinti ad emulare le azioni descritte nel testo. La stessa sentenza evidenzia la piena consapevolezza delle condotte penalmente rilevanti in caso di propaganda di tali contenuti (come ben dimostra il tentativo di servirsi di programmi informatici che non permettano di risalire all’identità del mittente dei materiali immessi in rete in riferimento alle pagine del romanzo).

17 Il 24 aprile 2013, anche la Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 33179, esprimendosi su di un ricorso avverso l’ordinanza di custodia cautelare n. 3593/2012 del Tribunale per la Libertà di Roma del 5 dicembre 2012, emessa nei confronti di uno degli imputati, confermerà sostanzialmente tutte le motivazioni espresse dal Tribunale di Roma.

18 Gli inquirenti sostenevano che, non bastando una rogatoria (visto che il server centrale dell’organizzazione è negli Stati Uniti, dove la legislazione su questo punto è differente da quella italiana), avrebbero notificato ai principali provider italiani di rendere impossibile l’accesso al sito. Tuttavia, usando alcuni espedienti informatici, gli utenti hanno continuato a caricare video, vignette e post dal contenuto antisemita, xenofobo e anche omofobo. Noi ne avevamo parlato qui: <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/stormfront-ancora-attivo-dopo-loscuramento-e-la-condanna/>.

19 Si veda qui una nota: <https://www.poliziadistato.it/articolo/30866>.

giunge sino alla Cassazione, passando per la Corte d'appello<sup>20</sup>.

La Suprema Corte, nel febbraio 2016<sup>21</sup>, decide di confermare il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Roma il 13 febbraio del 2014<sup>22</sup>, che aveva ridotto le pene rispetto al giudizio di primo grado: condanne a due anni e sei mesi di reclusione per Daniele Scarpino, ritenuto l'ideologo del gruppo, e a due anni e due mesi per Diego Masi, Luca Ciampaglia e Mirko Viola.

Come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare sul punto<sup>23</sup>, *“costituisce associazione per delinquere volta all'incitamento della violenza per ragioni di razza, etnia e religione, anche una struttura che si avvalga dei nuovi strumenti di comunicazione resi possibili grazie ad internet, sia per la divulgazione di contenuti inneggianti al razzismo, quanto per mantenere i contatti tra gli affiliati e per portare avanti attività di proselitismo”*.

Lo spazio virtuale è stato quindi *“strumentalizzato”* da parte degli imputati per la realizzazione di condotte criminali che si svolgevano fattivamente sul territorio nazionale, e che non si esaurivano nella mera attività di istigazione all'odio in rete, ma che si estendevano alla conclusione di *“accordi relativi ad attività anche non strettamente legate al sito Stormfront, quali incontri fisici (e quindi non solo virtuali) tra gli imputati, attività di volantinaggio finalizzata alla propaganda di idee discriminatorie da svolgere in Italia in luoghi pubblici, raccolta di fondi da destinare alle attività del gruppo”*.

L'esemplarità del caso *Stormfront*, dunque, sta proprio in questa sua capacità di essere passato agilmente dalla propaganda di idee razziste sul web all'istigazione a delinquere, sino all'azione concreta. Mentre l'importanza di questa sentenza consiste nell'affermazione del principio giuridico per il quale il web non può essere più considerato una *“zona franca”* dove le persone possono liberamente incitare, diffondere, fare apologia di ideologie razziste, xenofobe e antisemite.

20 Per un approfondimento, si legga anche: G. Salvi (Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma), *“Appunti per una relazione sul terrorismo di destra”*, *Questione Giustizia*, 27 aprile 2018, disponibile qui: <http://www.questionegiustizia.it/stampa.php?id=1628>.

21 Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 34713 del 16 febbraio 2016.

22 Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 01288/2014 del 13 febbraio 2014. La Corte d'appello ha sintetizzato la ricostruzione dei fatti ad opera del giudice di primo grado. Le imputazioni elevate nei confronti degli appellanti sono riconducibili alla cd. Legge Mancino e, segnatamente, all'art. 3 della legge citata: *“per avere promosso e diretto un gruppo finalizzato all'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali attraverso il sito internet Stormfront; per avere diffuso idee fondate sull'odio razziale ed etnico”*. Le imputazioni sono state formulate in modo molto dettagliato, avendo il pubblico ministero indicato – oltre alla *“condotta di associazione finalizzata alla commissione di più delitti di diffusione di idee (on-line e tramite volantinaggio) fondate sulla superiorità della razza bianca, sull'odio razziale ed etnico e di incitamento a commettere atti di discriminazione e di violenza per motivi razziali ed etnici”* – anche gli specifici comportamenti e le singole condotte attribuite a ciascuno, nonché il ruolo da ciascuno ricoperto nella predetta associazione.

23 Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 34713 del 16 febbraio 2016.

Tuttavia, la storia sembra non concludersi mai. Infatti, ancora nel giugno 2019 (dopo circa 7 anni, ndr), è Roberto Saviano a dover comparire davanti ai giudici della I Sezione penale di Roma in un altro (l'ennesimo) processo a carico di un gruppo di imputati accusati di avere scritto sul forum italiano di *Stormfront* frasi antisemite e diffuso "idee fondate sull'odio razziale", incitando a commettere atti di violenza. Questo processo è una tranche ancora non conclusa dell'inchiesta del Pm Luca Tescaroli (lo stesso che ha già portato a quattro condanne, confermate dalla Corte di Cassazione).

Nel febbraio 2020<sup>24</sup>, lo stesso procuratore ha chiesto quasi 50 anni di carcere totali a carico di altre 23 persone, utenti della piattaforma (e per altre tre è intervenuta la prescrizione). Le accuse sono, a seconda delle posizioni, sempre le stesse, ovvero di minacce e diffamazione «finalizzate all'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, mediante la diffusione di idee fondate sulla superiorità della razza bianca»<sup>25</sup>. Se il giudice desse ancora una volta ragione all'accusa, si tratterebbe dell'ennesima pesante condanna nei confronti dei gestori/collaboratori di questa piattaforma, che malgrado gli oscuramenti, resiste imperterrita, dentro e fuori il web.

Infatti, nonostante le sentenze già emanate e gli arresti, i discorsi razzisti continuano ad essere veicolati nelle forme più svariate e anche più sottili, e anche attraverso altri gruppi, canali e piattaforme. E la cosa che preoccupa di più, è l'assoluta inconsapevolezza ed incoscienza dei più, rispetto ai pericoli che si celano oltre la tastiera e lo schermo: ovvero quando l'odio scivola dal virtuale al reale.

---

24 Si legga qui: [https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/02/03/stormfront-chieste-condanne\\_lGbp5qTUBaNBzQa7LuYEJ.html](https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/02/03/stormfront-chieste-condanne_lGbp5qTUBaNBzQa7LuYEJ.html).

25 «Sono affiorate – ha dichiarato il Pm – condotte riprovevoli, penalmente rilevanti, che rientrano nel fenomeno criminale degli "hate speech", con la concreta prospettiva di attuare le condotte d'odio e di istigazione alla violenza tramite il volantaggio, la traduzione di testi nei quali si propugna una lotta senza quartiere a "negri", "ebrei", "ispanici" e "zingari" e contenenti informazioni pratiche su come realizzare ordigni, fino ad arrivare alla formulazione di un progetto per la realizzazione di una struttura operativa per la realizzazione dei loro scopi in modo concreto».